I.0038754.23-11-2022.h.12:43.Unione dei Comuni Valli e Delizie

PARERE n. 17 del 22/11/2022

DEL REVISORE DEI CONTI

Modifica integrazione del PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2022-2024 con adeguamento del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024 di cui alla deliberazione G.U. 72 del 28/10/2022

Il Revisore Unico, Coloretti Dott. Massimiliano, dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio dell'Unione avente ad oggetto "Modifica integrazione del PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2022-2024 con adeguamento del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024 di cui alla deliberazione G.U. 72 del 28/10/2022.", ricevuta in data 14/11/2022.

Visti:
- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;
- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale dispone ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che "I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"
- il decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha stabilito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- il D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto;

premesso che
- con delibera di giunta nr. 1/2022 l'Ente ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022-2024;

Preso atto de:

- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n.113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" che, all'art. 6, comma 1, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione" (P.I.A.O.), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (c.d. "Decreto Milleproroghe") che, all'art. 1, comma 12, lett. a), punto 3),

stabilisce che "in sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste";
- il Decreto Legge 30/04/2022 n. 36, art. 7, che prevede una nuova proroga al 30 giugno 2022 del termine di adozione del citato Piano Integrato per l'anno corrente;

esaminata:

- la proposta di deliberazione di Giunta dell'Unione avente ad oggetto "Modifica integrazione del PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2022-2024 con adeguamento del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024 di cui alla deliberazione G.U. 72 del 28/10/2022"

il sottoscritto Revisore unico

ESPRIME

il proprio parere favorevole in ordine esprime alla proposta di deliberazione in oggetto con i relativi allegati

Villa Minozzo (RE), 22.11.2022

Il Revisore Unico
Dott. Coloretti Massimiliano
Documento firmato digitalmente